

N. R.G. 2016/[REDACTED]



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

## I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2016 promossa da:

[REDACTED] F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
MAZZA LAURA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA CADORE, 19 presso il difensore

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di  
Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine riconoscimento del  
diritto alla protezione sussidiaria o, in estremo subordine, riconoscimento della protezione  
umanitaria.

**In fatto e in diritto**

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente proposto, [REDACTED]  
cittadina del Salvador, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione  
Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano, che aveva rigettato la sua  
richiesta di protezione internazionale.

La ricorrente ha dedotto: che era stata costretta a lasciare il proprio paese a causa delle minacce  
subite dalle bande criminali denominate maras; che, in particolare, alcuni membri della Maras 18, la  
banda che controllava il quartiere nel quale abitava, aveva cercato di costringerla ad entrare a far  
parte del detto gruppo criminale; che ella aveva rifiutato e che, per paura delle conseguenze, aveva  
deciso di lasciare il Salvador.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al  
procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Sentita la ricorrente, esaminati i documenti prodotti, il giudice ha riservato la decisione.





Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi





esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)* Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Le vicende personali narrate dalla ricorrente appaiono, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione, attendibili.

La ricorrente, infatti, sia dinanzi alla Commissione Territoriale che in sede di audizione da parte del giudice ha riferito di essere stata vittima di un tentativo di reclutamento da parte di alcuni componenti della Maras 18, la banda criminale che controllava il suo quartiere.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio libero, ha riferito: "ho lasciato il mio paese perché, quando ho iniziato la scuola (nel mese di gennaio del 2012), verso la metà di gennaio, andavo a scuola con mia cugina. Noi due giorni alla settimana restavamo a scuola fino alle 18.30. Una sera, quando stavamo tornando, abbiamo preso un autobus. Abbiamo visto due ragazzi che avevano volti già conosciuti. Loro ci guardavano. Ci fissavano. Quando siamo scesi, loro erano dietro di noi. Alla fermata c'era altri tre ragazzi, che guardavano i ragazzi dietro di noi. Quando ho visto questa scena, mi sono spaventata e ci siamo messe a correre. Loro ci hanno raggiunto e ci hanno detto che dovevamo stare tranquille. Ci hanno portato in un posto isolato e buio. Ci hanno detto che sapevano tutto di noi, dei nostri spostamenti. Ci hanno detto che volevano che ci unissimo al loro





gruppo, la Maras 18. Noi abbiamo detto di no. Loro ci hanno detto che un rifiuto non potevano accettarlo e che ci davano tempo per pensare e dire di si. Ci hanno detto che se avessimo rifiutato avrebbero fatto del male a noi e alle nostre famiglie. Noi allora eravamo molto spaventate, siamo arrivate a casa. Io ho raccontato tutto a mia madre. Mia mamma ha parlato con mio padre al telefono e hanno deciso di farmi venire in Italia, per evitare che corressi pericoli per la mia vita. Non ci hanno chiesto soldi. io ho lasciato poi il Salvador il 12 aprile del 2012. Io avevo 16 anni e quindi, per fare il passaporto, avevo bisogno dell'autorizzazione di mio padre, che ha richiesto un po' di tempo. Nel passaporto c'è la data dell'emissione del passaporto del 7.3.2012. Dopo l'episodio di gennaio, quando io andavo a scuola (dove mia madre ha cominciato ad accompagnarmi e a venirmi a riprendere) ho visto spesso queste persone. Loro mi guardavano e mi facevano dei segni. Io ero molto spaventata e non volevo più andare a scuola".

Le dichiarazioni della ricorrente appaiono precise, coerenti e sufficientemente dettagliate.

Pur considerando però del tutto attendibile quanto riferito dalla ricorrente, ritiene questo giudice che le gravi vicende personali subite dalla ricorrente non giustifichino il riconoscimento della protezione internazionale nella forma del rifugio politico o della protezione sussidiaria.

La ricorrente, infatti, si è limitata a riferire di un solo episodio nel quale alcuni ragazzi, appartenenti ad una delle bande criminali del quartiere, aveva cercato di convincerla ad unirsi a loro. Tale unico episodio deve però essere considerato unitamente al fatto che, dopo tale tentativo (non riuscito), la ricorrente ha continuato a vivere tranquillamente nel suo quartiere (nei 4 mesi successivi, trascorsi fino alla sua partenza per l'Italia). A tali considerazioni deve poi aggiungersi come difetti il requisito dell'attualità del pericolo, considerato che i fatti risalgono a quasi 5 anni addietro.

La domanda diretta ad ottenere la protezione internazionale, nella forma dello status di rifugiato, deve pertanto essere rigettata.

Con riferimento alla protezione sussidiaria, sulla base delle informazioni assunte sul Paese d'origine, in adempimento del dovere di cooperazione gravante sul giudice, si ritiene che la situazione di criminalità diffusa presente in Salvador non sia tale da giustificare il riconoscimento della protezione ex art. 14 lettera c) D.Lgs. 251/2007.

Infatti, come risulta dal rapporto della Bertelsmann Foundation (Country report on political participation; rule of law; stability of democratic institutions; socioeconomic development; economic transformation; private property; etc., 2014, disponibile al seguente link <http://www.bti-project.de/fileadmin/Inhalte/reports/2014/pdf/BTI%202014%20E1%20Salvador.pdf>), l'avvento al potere di Maurizio Funes e le politiche dallo stesso attuate (in termini di lotta alla criminalità organizzata, istruzione e politica economica) hanno rappresentato un importante passo avanti nel tentativo di contrasto al potere delle maras. In particolare nel predetto rapporto si legge che, sin dal





2011 vi è stata una riduzione di circa il 60% del numero di omicidi, l'avvio di importanti negoziati con i capi di alcune maras, l'attuazione di politiche repressive che hanno comportato anche l'emanazione della Law for the Proscription of Gangs, Cliques, Groupings, Associations and Organizations of a Criminal Nature.

Tutto ciò premesso nel rapporto in esame si evidenzia come il ministro della pubblica sicurezza è stato sostituito, che tale sostituzione è stata vista come una battuta di arresto nella lotta contro le bande criminali, che comunque la riduzione degli omicidi non si è tradotta nella capacità dello stato di controllare il crimine o di ridurre l'uso della forza. Si evidenzia, infatti, come il potere criminale delle maras è continuato a crescere e come lo Stato non abbia ancora trovato una soluzione definitiva.

Quanto sopra rappresentato non è però sufficiente per ritenere integrata una situazione di conflitto armato interno.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, pertanto, non può trovare accoglimento.

Con riferimento alla protezione umanitaria, si osserva quanto segue.

L'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

In via generale si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che "l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19" (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011)

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno "sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o





alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)." (Cass. ord. 6880/11).

L'art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, "nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

Con particolare riferimento ai presupposti per concedere la protezione umanitaria – per quel che rileva nel caso in esame – devono essere esaminate le condizioni di vulnerabilità del richiedente, ex art. 19, co. 2 D.Lgs. 2007, n. 251, che dispone: «*Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*».

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di "un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria" (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-102015, n. 21903).

Ciò posto, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la ricorrente si trovi in una condizione di particolare "vulnerabilità".

La ricorrente, infatti, in caso di rientro in patria, si troverebbe da sola – atteso che la madre, il padre e il fratello vivono ormai stabilmente in Italia – ed esposta al pericolo di possibili ritorsioni da parte della banda criminale che aveva provato a convincerla ad unirsi al gruppo.

A tali elementi deve poi aggiungersi il fatto che, come risulta dai documenti prodotti dalla difesa della ricorrente, la [REDACTED] ha ormai compiuto un positivo percorso di integrazione sociale in Italia. In tal senso devono essere considerati i seguenti elementi: la ricorrente parla perfettamente la lingua italiana (lingua nella quale ha agevolmente reso l'interrogatorio libero); ha conseguito il diploma di Servizi Commerciali presso l'[REDACTED] (doc. 15); si è iscritta ad un corso di italiano per stranieri per perfezionare la conoscenza dell'idioma scritto (doc. 17); ha partecipato al corso Marketing Academy (doc. 18); vive in un appartamento a [REDACTED] sito in [REDACTED] con tutta la sua famiglia (contratto di comodato esibito in udienza dal difensore); sta aiutando il padre nel lavoro di operaio addetto alle pulizie (doc. 12).



Ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto documentato dalla difesa della ricorrente, si possano ritenere sussistenti le ragioni di carattere umanitario per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande svolte dalla ricorrente, appare equo disporre l'irripetibilità delle spese di lite.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce il diritto di [REDACTED] [REDACTED] nata a San Salvador il [REDACTED] all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 20 dicembre 2016

Il Giudice  
dott. Martina Flamini

